

**DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2025**  
**255/2025/A**

**ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE DELL'AUTORITÀ**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1344<sup>a</sup> riunione del 18 giugno 2025

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 24, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come successivamente integrata e modificata;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001” (di seguito: legge 229/03);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 3 ottobre 2008, GOP 46/08 di approvazione della Guida per l’analisi dell’impatto di regolazione (AIR), (di seguito: deliberazione GOP 46/08);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e, in particolare, l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A di approvazione del Quadro strategico 2022-2025;
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A, di approvazione del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo Assetto organizzativo;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2025, 151/2025/A, recante “Avvio di procedimento per la revisione e l’aggiornamento della disciplina per lo svolgimento dell’analisi di impatto della regolazione dell’Autorità” (di seguito: deliberazione 151/2025/A) e il contestuale documento per la consultazione 1 aprile 2025, 152/2025/A (di seguito: documento per la consultazione 152/2025/A) ed annessi allegati.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 12 della legge 229/03 prevede che le Autorità indipendenti con funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie “*si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione*”;
- l'Autorità ha adottato, con la deliberazione GOP 46/08, una Guida per l'analisi dell'impatto della regolazione (Guida AIR), al termine di una sperimentazione triennale su alcuni dei principali e più significativi provvedimenti di regolazione;
- l'Autorità svolge da sempre una diffusa attività di consultazione e interazione con gli *stakeholder*, sia su provvedimenti regolatori di carattere generale nei settori di competenza, sia su atti di natura programmatica di rilevante importanza istituzionale;
- in coerenza con l'obiettivo OS10 del Quadro strategico 2022-2025, che prevede il rafforzamento degli strumenti *ex ante* ed *ex post* di analisi e valutazione della regolazione, si è provveduto ad una *review* delle tecniche redazionali e procedurali dell'AIR, anche in forma semplificata, per alcuni provvedimenti strategici;
- l'esperienza maturata dall'applicazione della deliberazione GOP 46/08, l'evoluzione delle tecniche di AIR in ambito nazionale e internazionale, nonché il mutato contesto organizzativo intervenuto all'interno della Struttura, hanno condotto l'Autorità a valutare di rivedere l'attuale disciplina per lo svolgimento dell'AIR;
- con la deliberazione 151/2025/A, è stato avviato un procedimento per la revisione e l'aggiornamento dell'attuale Guida AIR, pubblicando, contestualmente, il documento per la consultazione 152/2025/A contenente lo schema di regolamento, nonché gli Allegati annessi, che ne costituiscono parte integrante, e segnatamente, la Relazione illustrativa (Allegato 1) e le Indicazioni metodologiche e procedurali per lo svolgimento dell'AIR (Allegato 2);
- le principali novità proposte nello schema di regolamento sottoposto a consultazione sono:
  - il superamento della forma di documento ad uso interno della Guida AIR, tramite l'adozione di un regolamento che disciplini in maniera organica i principi, le fasi e le metodologie che connotano la procedura di analisi di impatto della regolazione;
  - l'adeguamento delle modalità di pianificazione delle attività AIR in coerenza con l'attuale organizzazione della Struttura e con i vigenti strumenti di programmazione strategica e operativa;
  - la previsione di forme dell'AIR, secondo modalità semplificate o in via preliminare, in ragione del tipo intervento o di istruttoria;
  - la verifica e l'aggiornamento dei contenuti “minimi” che ogni analisi d'impatto deve, di regola, possedere;
  - la revisione dei criteri per la selezione dei procedimenti da sottoporre ad AIR, aggiornando, anche alla luce dell'evoluzione normativa e

giurisprudenziale, le categorie di procedimenti esclusi, e lasciando, in ossequio ai principi di flessibilità ed efficienza, l'individuazione delle concrete fattispecie da sottoporre ad AIR, ad una valutazione dell'Autorità da effettuare caso per caso;

- l'introduzione di alcuni principi di carattere generale per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti della regolazione, in coerenza con le logiche di verifica di impatto della regolazione (VIR).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 152/2025/A, sono pervenute osservazioni e proposte da parte di 6 partecipanti e, segnatamente, due esercenti, una associazione rappresentativa di imprese, un cittadino attivo nel supporto ai consumatori vulnerabili, una società di consulenza e la relativa associazione di categoria;
- le osservazioni presentate da tre partecipanti (un cittadino attivo nel supporto ai consumatori vulnerabili, una società di consulenza e la relativa associazione di categoria) non sono state oggetto di valutazione non essendo pertinenti all'ambito della consultazione;
- in generale, i partecipanti esprimono apprezzamento per l'iniziativa dell'Autorità di apportare modifiche alla vigente disciplina AIR e ne condividono la proposta di superare, con l'adozione di un regolamento, che definisca organicamente i principi, le fasi e le metodologie dell'AIR, la forma di documento "*ad uso interno*" della vigente Guida, al fine di accrescere la trasparenza e l'*accountability* delle decisioni adottate dall'Autorità all'esito del procedimento;
- con riferimento all'articolo 2, comma 3, dello schema di regolamento, due partecipanti ritengono che nel caso di AIR "ordinaria", i risultati dovrebbero essere resi disponibili contestualmente all'adozione del provvedimento finale, mentre nel caso di AIR preliminare, le risultanze dovrebbero essere rese pubbliche *i) inserendole nella delibera di avvio del procedimento, qualora sia stata scelta l'opzione di avviare un procedimento; ii) pubblicandole nel sito Arera anche qualora sia stato deciso di non adottare alcun provvedimento regolatorio (c.d. opzione zero);*
- con riferimento all'ambito di applicazione dell'AIR (articolo 3 dello schema di regolamento), i partecipanti accolgono con favore la proposta di individuare esclusivamente le categorie di procedimenti esclusi, auspicando, per i restanti interventi regolatori *non espressamente esclusi, il più ampio impiego dell'AIR ogniquale volta un procedimento regolatorio influenzi economicamente il mercato nel suo complesso;*
- in particolare, quanto alle categorie di procedimenti di cui all'articolo 3, comma 3 dello schema di regolamento, i partecipanti suggeriscono:
  - la definizione di riferimenti più dettagliati, anche in termini di soglie di rilevanza e significatività, o di metriche quali-quantitative, *al fine di*

*identificare in modo certo le tipologie di procedimenti certamente non oggetto di AIR; un partecipante segnala, a riguardo, che l'esclusione dall'applicazione dell'AIR per le categorie di procedimenti elencate ai punti b), c), ed e) possa far sì che lo strumento non trovi utilizzo laddove, invece, potrebbe rappresentare un valido aiuto decisionale, in luce delle casistiche molto ampie potenzialmente coperte dai tre punti;*

- di accorpate in un unico raggruppamento le categorie previste alle lettere e) ed f), al fine di considerare esclusi dall'AIR, i procedimenti che hanno carattere meramente attuativo o interpretativo della regolazione vigente (lettera f) qualora, al pari di quelli di cui alla lettera e), non sussistano apprezzabili margini di discrezionalità nella scelta delle opzioni di intervento;
- un partecipante, sebbene condivida che *sia demandata all'Autorità la decisione di quali provvedimenti sottoporre ad AIR nonché il relativo grado di approfondimento*, ritiene opportuno prevedere esplicitamente la possibilità per i soggetti regolati e/o per le loro associazioni di suggerire l'applicazione dell'AIR anche a ulteriori procedimenti, percepiti come particolarmente rilevanti o impattanti;
- un partecipante richiede che, laddove l'AIR non sia prevista, ne sia data esplicita motivazione nei documenti di consultazione in modo da rendere il procedimento riconducibile ad una delle categorie di esclusione previste nel regolamento;
- in merito ai "contenuti minimi" di cui all'articolo 4 dello schema di regolamento:
  - due partecipanti chiedono di *prevedere, nell'ambito dell'analisi preliminare, quali sono le motivazioni che giustificano l'attribuzione di un determinato punteggio e il conferimento di pesi diversi a ciascun criterio previsto;*
  - un partecipante ritiene *utile, seppur nel mantenimento dell'analisi qualitativa come norma [...], l'introduzione anche di una menzione relativa ai contenuti quantitativi con riferimento a procedimenti di carattere squisitamente tecnico e considerata la natura degli impatti cui possono dar luogo lungo tutta la filiera;*
  - due partecipanti ritengono che *le valutazioni quantitative debbano essere svolte ogniqualvolta la natura del provvedimento lo consenta, evidenziando che un'AIR efficace e consistente dal punto di vista metodologico [...] non può prescindere dall'adozione di metodologie basate su analisi quantitative, sostenendo che del resto, è la stessa Commissione Europea nelle Linee Guida "Better Regulation" a considerare imprescindibile il ricorso a strumenti di natura quantitativa come parte integrante del processo per la comparazione delle opzioni regolatorie;*
- in merito alle tecniche di valutazione di cui all'Allegato 2, paragrafo 6, lettera b), un partecipante, ritiene che, laddove i contenuti della disciplina richiedano esami quantitativi, la tecnica di analisi preferibile sia quella costi-benefici;

- quanto al monitoraggio di cui all'articolo 7 dello schema di regolamento, due partecipanti accolgono con favore l'impiego, laddove possibile, di obiettivi specifici, indicatori di risultato e valori-obiettivo, ritenendo necessario che, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio si rilevi uno scostamento tra gli effetti attesi dell'intervento regolatorio e quelli verificatisi, ne venga data informazione agli *stakeholder*; un partecipante chiede che, qualora le attività di monitoraggio e verifica presuppongano l'acquisizione di dati, le raccolte siano svolte nel rispetto del principio di proporzionalità e minimizzando l'impatto operativo e gestionale sugli operatori, utilizzando quanto più possibile informazioni già rese disponibili attraverso raccolte o fonti informative e che tutti i correttivi alla regolazione vigente che dovessero risultare opportuni in esito allo svolgimento della verifica di impatto della regolazione, siano adottati evitando provvedimenti con efficacia retroattiva.

**RITENUTO:**

- di puntualizzare, con riferimento alla richiesta di *prevedere esplicitamente la possibilità per i soggetti regolati e/o per le loro associazioni di suggerire l'applicazione dell'AIR anche a ulteriori procedimenti*, che, nello schema di regolamento sottoposto a consultazione, l'Autorità si è orientata a favore del superamento di una rigida pianificazione dei procedimenti da sottoporre ad AIR, anche in ragione dell'evoluzione degli strumenti di programmazione strategica ed operativa e dei processi interni di gestione del flusso documentale e dell'attività istruttoria da parte degli Uffici (cfr. Allegato 1, paragrafo 4) e, pertanto, *la selezione dei procedimenti da sottoporre ad AIR viene effettuata caso per caso dall'Autorità sulla base dei contenuti e della portata dell'atto di regolazione, su proposta motivata della Direzione responsabile del procedimento* (cfr. articolo 3, comma 2, dello schema di regolamento), nel rispetto dei principi di proporzionalità ed economicità dell'azione amministrativa; per tali motivi, lo schema di regolamento prevede categorie di procedimenti che per la loro peculiare natura sono esclusi e non, invece, un elenco di procedimenti o di tipologie di procedimenti sottoposti ad AIR, al quale i soggetti regolati e/o le loro associazioni possono, di volta in volta, suggerire di aggiungerne "*ulteriori*". Premesso quanto sopra, si rammenta che il Quadro Strategico dell'Autorità viene adottato a valle di un ampio processo di consultazione pubblica e di altre forme di confronto con gli *stakeholder*, tra cui le *audizioni periodiche e speciali*, orientate ad approfondire la conoscenza del contesto su cui la regolazione interviene e i relativi impatti. È pertanto in sede di audizione che i soggetti regolati possono, in una ottica di efficace e fattiva collaborazione, contribuire alla pianificazione e al coordinamento delle linee strategiche dell'Autorità, segnalando, tra i temi regolatori, quelli con impatti significativi sui destinatari o sui settori regolati nel loro complesso, per i quali eventualmente anche suggerire lo svolgimento di un'eventuale analisi di impatto della regolazione. Anche a tal fine, lo schema di regolamento prevede, all'articolo 6, che l'Autorità, per lo svolgimento dell'AIR,

possa avvalersi, a fini istruttori, anche delle risultanze delle audizioni *periodiche e speciali, che, tramite una ampia partecipazione degli operatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, ambientaliste, delle imprese e dei lavoratori, oltre a singoli cittadini, consentono di acquisire elementi e osservazioni utili al più efficace perseguimento degli obiettivi dell'intervento regolatorio* (cfr. paragrafo 5, lettera d), dell'Allegato 1);

- opportuno, alla luce di quanto sopra, con riferimento alla richiesta di favorire l'ascolto degli *stakeholder* nel processo di selezione dei procedimenti da sottoporre ad AIR, integrare anche la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema di regolamento, nei termini che seguono: *“L'Autorità individua, tra le attività caratterizzate da impatti significativi sui destinatari o sui settori regolati nel loro complesso, e connotate da un ampio margine di discrezionalità, gli atti di regolazione da sottoporre ad AIR, tenendo conto, a tali fini, di ogni elemento istruttorio disponibile, ivi incluse le risultanze delle audizioni periodiche e speciali disciplinate dalla deliberazione 11 dicembre 2014, 603/2014/A;*
- di precisare, con riferimento alla richiesta di rendere pubbliche le risultanze dell'AIR, che, per quanto riguarda l'AIR “ordinaria”, è già previsto che la Relazione AIR sia pubblicata sul sito istituzionale (cfr. articolo 5, comma 7, dello schema di regolamento), di norma, unitamente al provvedimento finale (cfr. paragrafo 9 dell'Allegato 2); per quanto riguarda l'AIR preliminare, nell'Allegato 2, al paragrafo 6, lettera a), si legge che *la valutazione preliminare delle opzioni può, inoltre, costituire strumento di supporto alla decisione di avviare o meno un procedimento per l'adozione o l'aggiornamento di nuove misure regolatorie, divenendo il fulcro per lo svolgimento di una AIR preliminare, le cui risultanze possono divenire parte integrante della delibera di avvio di procedimento (qualora conducano alla decisione di avviare il procedimento)*. Per uniformità dei testi, tale precisazione viene riportata al comma 3 dell'articolo 2 dello schema di regolamento, nei termini che seguono: *Le risultanze istruttorie dell'AIR preliminare, qualora conducano alla decisione di intervenire nel settore, confluiscono nella delibera di avvio del procedimento*. Non appare, invece, condivisibile prevedere la pubblicazione delle risultanze di una valutazione che non si traduca nell'avvio di un procedimento, poiché, essendo l'AIR preliminare di ausilio *tipicamente in settori o ambiti di nuovo intervento regolatorio*, non potrebbe costituire “conferma” dell'opzione zero, e cioè della disciplina esistente;
- che non sia condivisibile la richiesta di prevedere riferimenti più dettagliati, anche in termini di soglie di rilevanza e significatività, o di metriche quali-quantitative, al fine di identificare in modo certo le tipologie di procedimenti esclusi dall'AIR. Sul punto si evidenzia che le categorie elencate nell'articolo 3, comma 3, dello schema di regolamento, individuano fattispecie procedurali astratte, la cui eterogeneità non consente di predeterminare ulteriori criteri identificativi; inoltre, per la natura stessa degli atti in argomento, lo svolgimento dell'AIR non recherebbe utilità e, a riguardo, sia la giurisprudenza amministrativa che i principi consolidatisi in ambito europeo, correlano lo svolgimento dell'AIR all'utilità per

- l'azione del regolatore a cui è rimessa la scelta di valutare, caso per caso, quando attuarla e con che grado di approfondimento;
- che non sia condivisibile la richiesta di indicare nel documento di consultazione le motivazioni del mancato svolgimento dell'AIR, in quanto le categorie escluse sono chiaramente individuate nello schema di regolamento. Sul punto si precisa, inoltre, che l'AIR comporta un notevole impegno delle strutture deputate a realizzarla e, per tali motivi, l'Autorità, in ossequio al principio di proporzionalità che impone all'amministrazione di non aggravare il procedimento con attività non strettamente indispensabili per conseguire lo scopo prefissato, ne riserva l'applicazione ai provvedimenti particolarmente rilevanti per i quali sia effettivamente utile per ponderarne meglio le scelte, tenendo conto dell'efficienza e dell'economicità del processo regolamentare e delle risorse disponibili. Non essendo, dunque, prevista l'AIR per ogni procedimento di regolazione, non si ritiene di doverne motivare le ragioni del mancato svolgimento;
  - di condividere la richiesta di accorpate le lettere e) e f) di cui all'articolo 3, comma 3, dello schema di regolamento che risulta così modificato: lettera e) *sono esecutivi della legislazione primaria, di decisioni giurisdizionali o di adeguamento a normativa sopravvenuta, nonché hanno carattere meramente attuativo o interpretativo della regolazione vigente, per i quali non sussistono apprezzabili margini di discrezionalità in merito alle modalità di intervento;*
  - di evidenziare, con riferimento ai profili metodologici e alla richiesta di integrare il regolamento specificando, nell'ambito dell'analisi preliminare, le motivazioni alla base dei diversi punteggi e dei diversi eventuali pesi attribuiti a ciascun criterio di valutazione, che l'Allegato 2 già prevede espressamente (cfr. paragrafo 6, lettera a), nella comparazione delle opzioni, la motivazione dei punteggi e degli eventuali pesi attribuiti a ciascun criterio di valutazione, indipendentemente dalla tipologia di AIR sviluppata (ordinaria o preliminare); ciò emerge chiaramente anche dalla tabella 4 dell'Allegato 2 nella quale, tra i contenuti minimi dell'analisi qualitativa sviluppata nel primo documento di consultazione (oggetto di successivo approfondimento nell'eventuale secondo documento di consultazione) viene riportata l'*indicazione dettagliata dei criteri di valutazione applicati;*
  - opportuno, per mera completezza, integrare la previsione richiamata al punto precedente, anche nella lettera b) del paragrafo 6 dell'Allegato 2, in tema di valutazione degli effetti attesi sui destinatari, qualora tale valutazione abbia natura qualitativa e siano attribuiti punteggi numerici a ciascun effetto atteso;
  - di non condividere le richieste di attribuire maggior valenza, nell'ambito dei contenuti "minimi", all'analisi quantitativa, pur mantenendo l'analisi qualitativa come norma, o di prevedere che una valutazione quantitativa sia condotta ogniqualvolta la natura del provvedimento lo consenta, in quanto, come chiarito in più punti, nell'Allegato 2, *non esiste un approccio di valutazione in assoluto ottimale, essendo necessario adattare procedura e metodologia al caso concreto* (cfr. premessa del paragrafo 6 dell'Allegato); inoltre *la scelta di una tecnica di valutazione in luogo di un'altra è guidata da molteplici fattori, quali le caratteristiche del procedimento – in termini, ad esempio, di tipologia degli effetti*

*previsti sui destinatari, disponibilità di dati e informazioni necessarie per effettuare la valutazione, tempi e risorse disponibili – ma anche gli aspetti specifici che si intendono approfondire a i criteri di valutazione prescelti (ad esempio, l'efficienza l'economicità o l'efficacia delle opzioni considerate (cfr. Allegato 2, paragrafo 6, lettera b)). Tale impostazione è in linea con i principi consolidatisi in materia in ambito europeo. A tal proposito, si evidenzia che la Commissione Europea nel “Better regulation Toolbox” indica che la scelta di quali impatti analizzare e quali metodi applicare dovrebbe essere guidata dal principio di proporzionalità [The choice of which impacts to analyse and methods to use should be guided by the principle of proportionate analysis. This means that the scope and depth of the analysis should be proportionate and consistent with the importance and type of initiative as well as with the nature and magnitude of the expected impacts.]; che la scelta dei metodi analitici e degli approcci dipende largamente dai profili oggetto di esame e dall'evidenza già disponibile [The choice of the analytical methods and approaches depend largely on the questions to be answered as well as on the already available evidence.]; che gli impatti significativi dovrebbero essere valutati qualitativamente e, ogni volta che ciò è possibile, quantitativamente [Significant impacts should be assessed qualitatively and, whenever possible, quantitatively.]; e, ancora, che l'analisi dovrebbe essere quantitativa nella misura in cui ciò è possibile (pur secondo un principio di proporzionalità), ma quando vi è mancanza di dati per gli impatti significativi, l'analisi quantitativa dovrebbe essere sostituita o affiancata da quella qualitativa [The analysis should indeed be quantified as far as possible (though in a proportionate manner), but when data are lacking for significant impacts, this should be complemented with or replaced by a qualitative analysis];*

- *in merito a quanto previsto nell'Allegato 2, paragrafo 6, lettera b), di non condividere l'affermazione che laddove i contenuti della disciplina richiedano esami quantitativi, la tecnica di analisi preferibile debba essere quella costi-benefici, in quanto, come evidenziato nello stesso Allegato 2, paragrafo 6, lettera b), anche la scelta della specifica tecnica di valutazione monetaria dipende dal caso specifico, così come, in primis, come più sopra evidenziato, la scelta di valutare gli effetti attesi o parte di essi in termini monetari piuttosto che applicando altri approcci di valutazione quantitativi, qualitativi o misti;*
- *di confermare che l'articolo 7, comma 3, dello schema di regolamento prevede già una correlazione degli strumenti AIR e VIR e di aggiungere, per mera completezza, al comma in parola, il riferimento agli esiti del monitoraggio, come di seguito: L'Autorità seleziona, tenuto anche conto degli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, i provvedimenti da sottoporre a verifica di impatto della regolazione (VIR), tra i provvedimenti già oggetto di AIR e di particolare rilevanza per il mercato;*
- *di precisare, in relazione agli eventuali scostamenti tra gli effetti attesi dell'intervento regolatorio e quelli verificatisi all'esito dell'attività di monitoraggio, che tali valutazioni confluiscono già solitamente in rapporti pubblicati dall'Autorità sul proprio sito istituzionale. Sul punto si evidenzia che*

l’Autorità assicura la trasparenza della propria azione anche attraverso la pubblicazione di dati, monitoraggi e rapporti anche in modalità *open data*. In particolare, i rapporti di monitoraggio si sono negli anni arricchiti in termini di dati e risultanze, ed inoltre l’Autorità ha ampliato, nel tempo, le funzioni di raccolta, elaborazione e pubblicazione sul proprio sito internet di dati e statistiche riguardanti gli ambiti energia e ambiente, offrendo accesso a informazioni dettagliate suddivise per settore (elettricità, gas, acqua, rifiuti, teleriscaldamento), facilitandone la consultazione e l’analisi dei dati da parte di cittadini, operatori e ricercatori;

- di confermare l’impegno dell’Autorità ad evitare l’imposizione di oneri gestionali e operativi non giustificati a carico degli operatori, assicurando che i dati e le informazioni necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio siano raccolti nel rispetto dei principi di proporzionalità, economicità e di non aggravamento del procedimento, chiarendo, altresì, che eventuali provvedimenti adottati in esito alle attività di monitoraggio e di verifica della regolazione non avranno efficacia retroattiva, ma dispiegheranno i propri effetti unicamente per il futuro.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- adottare, tenuto conto delle osservazioni richiamate nella parte in motivazione, il Regolamento per lo svolgimento dell’Analisi di impatto della regolazione dell’Autorità di cui all’Allegato A, ed annessi Allegati 1 e 2, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale

**DELIBERA**

1. di adottare il Regolamento per lo svolgimento dell’Analisi di impatto della regolazione dell’Autorità di cui all’Allegato A, ed annessi Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prevedere che le disposizioni del Regolamento di cui all’Allegato A, ed annessi Allegati 1 e 2, entrino in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
3. di abrogare la deliberazione 3 ottobre 2008 GOP 46/08, recante la Guida per l’analisi dell’impatto di regolazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ed annessi Allegati, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

18 giugno 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*